



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 – 09 MARZO 2026

Riunione del 4 Marzo 2026

67.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **N. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

N. G.: *Per aver, in violazione del generale principio di probità e correttezza e in violazione degli artt. 13, 18 e 54 Statuto FIPAV, 1 e 5 Codice Etico, 27 e 29 Reg. Amministrazione e Contabilità, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV Abruzzo Nord Ovest, contravvenendo ai suoi doveri istituzionali e in palese conflitto di interessi:*

A) omesso di curare il recupero del credito vantato dal Comitato Territoriale nei confronti del sodalizio affiliato ASI PINETO SPORT, il cui legale rappresentante è lo stesso N. G., credito maturato nella S.S. 2022/2023 e in quelle successive, anche consentendo che detto sodalizio partecipasse ai campionati indetti dal Comitato nonostante la sua conclamata morosità;

B) utilizzato risorse economiche del Comitato Territoriale per l'acquisto dalla Soc. Italia Design, il cui Amministratore Unico è lo stesso N. G., di non meglio specificati materiali di consumo in data successiva a quella di proclamazione del nuovo Presidente del Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest, senza motivare né giustificare le ragioni di assoluta urgenza della spesa.

C) utilizzato illegittimamente, sottraendole ai fini istituzionali del Comitato, risorse economiche proprie di quello, per l'acquisto di beni e servizi destinati a suo esclusivo profitto e beneficio e affatto attinenti all'attività istituzionale senza adeguatamente motivarne e documentarne la destinazione e l'utilizzo e in particolare, a titolo non esaustivo: acquisto di abbigliamento sportivo e accessori marca Mizuno mai acquisito dal Comitato; acquisto di un defibrillatore non rinvenuto tra i beni del Comitato; ripetuti acquisti di materiale vario dalla Soc. Italia Design, compresi toner, anche acquistati presso altro fornitore, per stampante Brother mai in uso al Comitato; ripetuti e massivi



acquisti presso la Soc Gross Shop e altri esercizi commerciali locali per beni estranei all'attività istituzionale del Comitato; pagato, nel dicembre 2024, il corrispettivo per una non meglio definita "cena arbitri" evento mai accaduto nei termini indicati.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, G e J dell'art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 10/11/2025, con il quale il neoeletto Presidente del C.T. FIPAV Abruzzo Nord Ovest, sig. C. D. F., nel sottoporre a revisione la contabilità del Comitato rilevava e denunciava, con nutrita documentazione, all'Ufficio della Procura, l'asserita sussistenza di incongruenze gestionali e di spesa verificatesi nell'ultimo triennio precedente alla propria nomina, quando la carica di Presidente del Comitato *de quo* era rivestita dal tesserato G. N.

Veniva acquisita una Memoria difensiva redatta dall'avv. Nicola Napolione nell'interesse del prevenuto nella quale venivano contestati gli addebiti mossi e a seguito di espressa rinuncia da parte del sig. G. N. all'audizione personale disposta dalla Procura federale, quest'ultima deferiva l'incolpato dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 4/3/2026.

In tale sede il Procuratore federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dall'incolpato - e per esso dal proprio difensore costituito anch'egli presente in udienza-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque a carico del sig. G. N..

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. G. N. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.

Roma, 9 Marzo 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 Marzo 2026